

Assemblea Straordinaria

del 21 novembre 2015

Firmato: Topputo Giuseppe - notaio Domenico Digiesi - v'è
impronta del sigillo notarile.

Copia su supporto informatico conforme all'originale
documento su supporto cartaceo.

Allegato "A" all'atto N. 66603 Repertorio N. 31765 Raccolta

STATUTO

"Gravina in Murgia - Consorzio Turistico"

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 - E' costituito il consorzio di promozione turistica
denominato "Gravina in Murgia - Consorzio Turistico".

Art. 2 - La sede del Consorzio è in Gravina in Puglia (BA)
alla Piazza Benedetto XIII n. 17.

Con deliberazione dell'Assemblea dei consorziati potranno
essere istituite ovunque sedi secondarie, filiali,
rappresentanze, agenzie ed uffici.

FINALITA' DEL CONSORZIO

Art. 3 - Il Consorzio ha lo scopo di disciplinare, coordinare
e implementare le attività delle imprese operanti nel settore

turistico del comune di Gravina in Puglia.

Per il raggiungimento dello scopo sociale il Consorzio potrà:

- istituire e gestire servizi di informazione e di assistenza turistica, ivi comprese l'attività di vendita di materiale d'informazione turistica, nonché la mediazione e la prenotazione di servizi turistici di qualsiasi tipo e genere anche con riferimento al turismo congressuale;
- promuovere ed attuare nel proprio ambito di competenza eventi, ed ogni altra iniziativa di interesse turistico;
- valutare e coordinare eventi proposti da terzi;
- rilevare dati statistici utili alla promozione e alla commercializzazione del prodotto turistico del territorio, analizzare i mercati e il grado di soddisfazione della clientela attraverso indagini mirate;
- realizzare, anche con altri organismi, iniziative di marketing;
- valorizzare il patrimonio paesaggistico, ambientale, artistico, artigianale, enogastronomico, storico, commerciale, sociale e culturale della zona;
- promuovere e gestire impianti e servizi di interesse turistico e informativo, anche in collaborazione con terzi;
- svolgere le funzioni delegate dalla Regione, Provincia, dal

Comune competente, o da altri enti, in particolare quelle concernenti rilevazioni turistiche;

- attendere a tutte le altre attività finalizzate allo sviluppo turistico ed alla commercializzazione dei prodotti e servizi turistici del territorio;

- provvedere all'acquisizione e alla gestione nell'interesse delle imprese consorziate di beni mobili ed immobili, di materie prime e di servizi necessari al raggiungimento dello scopo sociale;

- partecipare ad altri consorzi, associazioni di categoria, enti, società di capitale, di persone e ditte di qualsiasi tipo per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consorzio potrà inoltre compiere qualsiasi azione di natura immobiliare e mobiliare, commerciale, industriale o finanziaria, compreso il rilascio di avalli o di fidejussioni e la concessione di garanzie ipotecarie anche a favore dei consorziati, comunque ritenuti utili ed opportuni per il raggiungimento degli scopi consortili e in ogni caso non rivolte al pubblico.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge vigenti.

In ogni caso al Consorzio è espressamente vietato svolgere l'attività di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815;

Il Consorzio potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari attingendo anche alle agevolazioni, contributi ed erogazioni previste dalle leggi ordinarie o speciali che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale e per promuovere e favorire tutti quei servizi ritenuti utili e necessari per il raggiungimento degli obiettivi consortili e degli interessi economici e sociali delle imprese consorziate.

Art. 4 - Il consorzio turistico non persegue scopi di lucro. Eventuali proventi di gestione verranno impiegati per il raggiungimento dello scopo sociale.

DURATA DEL CONSORZIO E DELL'ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO D'ESERCIZIO

Art. 5 - Il consorzio è costituito a tempo determinato fino al 30 (trenta) settembre 2060 (duemilasesanta) e la durata del medesimo potrà essere prorogata.

Art. 6 - L'esercizio sociale del consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio che verrà depositato secondo le norme di legge in materia.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

FONDO CONSORTILE

Art. 7 - Il fondo consortile è formato:

- a) dalle quote di ammissione, dalle eventuali quote annuali e da altri contributi obbligatori decisi dal Consiglio direttivo;
- b) dai contributi e sussidi di enti pubblici e privati, imprese, associazioni e privati;
- c) da proventi patrimoniali,
- d) dai proventi di manifestazioni e di attività di gestione;
- e) da eventuali donazioni e lasciti;
- f) dai proventi delle attività di mediazione turistica, di commercializzazione dei servizi e prodotti, e delle eventuali sponsorizzazioni;
- g) dai proventi delle eventuali attività commerciali svolte.

La quota di ammissione per ogni consorziato è fissata la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio direttivo.

Il consorzio, inoltre, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, può acquisire dai consorziati versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i medesimi finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi ovvero può acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

SOCI

Art. 8 - Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono essere ammessi come consorziati le persone fisiche e giuridiche che siano operatori economici, le associazioni, le fondazioni, le Amministrazioni locali ed Enti pubblici economici e non economici.

Il consorziato che trasforma la propria attività in altra forma giuridica ha diritto a rimanere socio del Consorzio.

AMMISSIONE DEI SOCI

Art. 9 - L'ammissione al Consorzio è fatta su domanda sottoscritta dal legale rappresentante direttamente al Consiglio direttivo. In tale domanda il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni dello Statuto del Consorzio, del regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi consortili e di

accettarle nella loro integrità.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio direttivo.

Il consorziato, entro quindici giorni dalla comunicazione della sua ammissione al Consorzio, dovrà versare l'importo della quota di ammissione, che verrà stabilita dal Consiglio direttivo stesso, e del contributo dovuto per le spese di gestione.

Qualora il consorziato ammesso non adempia a tali versamenti entro il predetto termine, la delibera di ammissione perde ogni suo valore.

OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Art. 10 - I consorziati per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio danno mandato ad agire in loro nome e per loro conto nei limiti evidenziati dal presente Statuto e si obbligano:

- a) a corrispondere al Consorzio gli eventuali danni o perdite subite per loro inadempienze;
- b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno, le deliberazioni sociali ed a favorire l'interesse del Consorzio.
- c) a destinare gli automezzi propri, in maniera totale e permanente, all'impresa gestita dal Consorzio.

ESCLUSIONE

Art. 11 - L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo ed avrà effetto alla data di invio della relativa comunicazione al consorziato:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili;
- che versi in stato di insolvenza nei riguardi del Consorzio;
- che si sia reso inadempiente rispetto agli obblighi assunti per suo conto dal Consorzio;
- che abbia violato le norme del presente statuto e dei regolamenti consortili.

In caso di esclusione il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione del contributo iniziale al fondo consortile o eventuali contributi straordinari.

RECESSO

Art. 12 - E' ammesso il recesso di ciascun consorziato trascorso almeno un anno dall'adesione al Consorzio ma comunque non prima della scadenza di eventuali contratti che lo riguardano.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per

iscritto e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio direttivo con preavviso minimo di almeno sessanta giorni.

In caso di morte di un consorziato imprenditore individuale, ad esso possono subentrare gli eredi, se ne mantengono i requisiti, previa designazione di un rappresentante comune.

In caso diverso si procederà come per il caso di esclusione.

Per i casi di recesso ed esclusione si applicherà l'art. 2609 codice civile.

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 13 - Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Presidente ed il vice Presidente;
- e) il Revisore dei conti;
- f) il direttore generale.

Assemblea

Art. 14 - All'Assemblea generale possono partecipare tutti i soci del consorzio. Hanno diritto al voto solo i soci che abbiano versato per intero la prescritta quota sociale e gli altri contributi obbligatori e che rivestano la qualifica di

socio da almeno un mese e siano iscritti nel libro soci. Le deliberazioni, adottate in conformità alle leggi ed allo statuto, obbligano tutti i consorziati.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'Assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'Assemblea, delle deliberazioni, di far proclamare i risultati delle votazioni;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione

del relativo verbale.

Ogni consorziato ha diritto di esprimere un voto e può farsi rappresentare in Assemblea, presentando delega scritta, da un altro consorziato. Ogni consorziato può rappresentare un massimo di tre consorziati.

L'Assemblea generale è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno ed è competente per:

- a) la determinazione delle direttive per il raggiungimento delle finalità del consorzio;
- b) l'elezione del Consiglio direttivo e del Revisore dei conti;
- c) l'assenso, su richiesta motivata del Consiglio direttivo, di nominare una giunta esecutiva;
- d) l'assenso, su richiesta motivata del Consiglio direttivo, di nominare un direttore generale;
- e) l'approvazione del conto consuntivo e l'approvazione o ratifica del bilancio di previsione;
- f) l'esclusione dei soci;
- g) tutte le questioni che vengano sottoposte a deliberazione dal Consiglio direttivo o dai soci;
- h) la determinazione dell'indennità spettante ai componenti

del Consiglio direttivo, Giunta esecutiva, Presidente, Revisore dei Conti e Direttore generale.

Spettano all'Assemblea straordinaria:

- a) la modifica dello statuto, con eventuale attribuzione al Presidente di tutti i poteri e facoltà necessari per dare efficacia alle modifiche deliberate;
- b) lo scioglimento del Consorzio;
- c) la nomina e la revoca dei liquidatori.

CONVOCAZIONE - DELIBERAZIONE DELL'Assemblea

Art. 15 - L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di impedimento di questi, dal vice Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e può inoltre essere convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quarto dei consorziati.

L'Assemblea è convocata di norma presso la sede del Consorzio, ma può essere convocata anche in altro luogo idoneo, purchè in Italia.

L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo che assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare (fax, messaggio elettronico, etc.), spedita ai soci almeno otto

giorni prima dell'adunanza al domicilio, ovvero all'indirizzo di fax o di posta elettronica.

Le delibere sono prese con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà dei consorziati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - Il Consiglio direttivo è composto da minimo cinque membri eletti anche tra i non soci.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Sono membri di diritto un rappresentante del comune di Gravina in Puglia nominato dal Sindaco, un rappresentante degli Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica di Gravina in Puglia nominato dal Vescovo e la Fondazione Ettore Pomarici Santomasì di Gravina in Puglia in persona del suo legale rappresentante o di un suo delegato.

I membri del Consiglio direttivo sono nominati dall'Assemblea. La prima volta i Consiglieri sono nominati nell'atto costitutivo.

In caso di avvenuta impossibilità o di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive da parte di uno o più consiglieri il Consiglio provvederà alla sostituzione nominando nell'ordine i primi non eletti nell'ultima Assemblea, che

durano in carica fino al successivo rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili.

Qualora venga a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà sollecitamente convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. I membri cooptati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere indette con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso a mezzo raccomandata AR ovvero con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento es. via fax o via E-Mail, con l'indicazione della data, del giorno dell'ora e del luogo di convocazione oltre che delle materie da trattare all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza il Consiglio direttivo può essere anche convocato, se sia stato inoltrato un relativo invito almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del suo Presidente o del vice Presidente tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Partecipa alle riunioni del Consiglio il Direttore generale senza diritto di voto.

Il Consiglio direttivo adotta le proprie deliberazioni con maggioranza relativa alla presenza di almeno la metà dei membri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

E' ammessa la possibilità d'intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione

del relativo verbale.

Delle riunioni del Consiglio direttivo è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario verbalizzante.

Art. 17 - Al Consiglio direttivo compete:

- l'amministrazione del consorzio;
- l'elezione del presidente, del vice Presidente nonché della giunta esecutiva;
- la determinazione dell'ammontare delle quote di adesione e dei contributi obbligatori nonché dei criteri di accettazione delle richieste di adesione;
- la determinazione delle modalità e dei termini di pagamento dei contributi, delle quote o comunque sia delle somme dovute dai soci al consorzio, nonché dell'ammontare delle penalità e/o degli interessi dovuti in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento;
- la decisione in merito all'ammissione dei soci;
- la redazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione;
- l'elaborazione di proposte e mozioni all'Assemblea;
- la determinazione dei compiti e competenze del direttore generale;
- l'emanazione di direttive per la conduzione dell'ufficio di

informazione;

- l'adozione di tutte le deliberazioni riguardanti le questioni non riservate all'Assemblea generale;
- istruire la pratica per l'esclusione di un socio da sottoporre al vaglio dell'Assemblea;
- la facoltà di nominare un consulente per lo svolgimento di particolari attività, con facoltà di farlo partecipare ai consigli direttivi per i temi cui è delegato, con voto consultivo.

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 18 - Il Consiglio direttivo, previo assenso dell'Assemblea, può nominare al suo interno una giunta esecutiva composta da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, cui può delegare delle competenze espressamente specificate con apposita deliberazione. La giunta esecutiva è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, e in sua assenza dal vice Presidente.

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

Art. 19 - Il Presidente ed il vice Presidente sono nominati dal Consiglio direttivo.

La prima volta sono nominati nell'atto costitutivo.

Essi durano in carica per la stessa durata del mandato di

consiglieri e sono rieleggibili.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio.

Egli è competente a nominare avvocati e procuratori nei giudizi di cui Consorzio è parte.

Il vice Presidente sostituirà il Presidente in tutti i suoi poteri nei casi di sua assenza od impedimento.

REVISORE DEI CONTI

Art. 20 - Il Revisore dei conti deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e viene eletto dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

La prima volta è nominato nell'atto costitutivo.

Costituiscono cause di ineleggibilità e di decadenza del Revisore dei conti quelle indicate dall'art. 2399 del Codice Civile.

Art 23 - Il Revisore dei conti vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento.

Il Revisore dei conti partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo. La retribuzione annuale del Revisore dei conti deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

DIRETTORE GENERALE

Art. 21 - Il Direttore generale, previo assenso dell'Assemblea, può essere nominato dal Consiglio direttivo che ne determinerà l'emolumento.

La prima volta può essere nominato nell'atto costitutivo.

Art. 22 - Le funzioni del Direttore Generale e gli altri eventuali aspetti normativi connessi alla presente funzione saranno determinati dal Consiglio direttivo.

Art. 23 - Le funzioni del Direttore Generale, quale organo di amministrazione esecutivo del Consorzio, dovranno ricondursi in particolare:

- a) all'organizzazione dei servizi dell'ufficio centrale e di quelli periferici eventualmente istituiti;
- b) all'organizzazione del personale dipendente e dei collaboratori;
- c) alla gestione di tutti gli adempimenti di natura amministrativa, contabile, tributaria ed in materia dei

rapporti di lavoro, fatte salve le competenze attribuite al

Consiglio direttivo;

d) alla gestione ed esecuzione di tutte le delibere approvate

dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea dei consorziati;

e) alla gestione dei rapporti istituzionali con i consorziati

aderenti;

Art. 24 - Il Direttore Generale, è revocabile in ogni tempo

dal Consiglio direttivo e senza necessità di motivazione.

CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 25 - Tutte le controversie tra i soci e il consorzio o

tra i soci stessi in merito all'interpretazione o

all'applicazione dello statuto, del regolamento interno,

delle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio

direttivo, e in generale tutte le controversie in relazione

alla qualità di socio, sono deferite alla decisione di un

arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Bari

entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta

dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita

a Bari.

Art. 26 - L'arbitro deciderà in modo rituale, osservando ai

fini della propria competenza e del procedimento le norme del

codice di procedura civile; la decisione dovrà essere assunta

nel termine di giorni sessanta.

Spetta all'arbitro determinare i costi del procedimento.

INDENNIZZI

Art. 27 - I componenti del Consiglio direttivo, quelli del collegio arbitrale nonché il Presidente svolgono attività onorifica. L'Assemblea può, tuttavia, attribuire al Presidente un compenso corrispondente all'entità dell'impegno profuso.

SCIoglimento

Art. 28 - In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri.

I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e rappresentano il consorzio anche in giudizio.

Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività, i liquidatori redigeranno il rendiconto finale e ripartiranno eventuali residui attivi tra i consorziati in parti proporzionali ai loro versamenti al fondo consortile

REGOLAMENTO

Art. 29 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio potrà essere disciplinato da apposito regolamento

interno, da compilarsi a cura del Consiglio direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei consorziati.

Art. 30 - Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto valgono le disposizioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile e di ogni altra legge o regolamento vigente in materia.

Firmato: Topputo Giuseppe - notaio Domenico Digiesi - v'è impronta del sigillo notarile.